COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Delibera N.
19
ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno **2022,** addì **trenta,** del mese di **maggio,** alle ore **ventuno** e minuti **zero,** nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

Cognome e Nome	**Carica**	**Pr.**	**As.**
MERLO FEDERICO	Sindaco	X	
BARO SARA FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
CAMOLETTO PAOLA	Consigliere	X	
GERMANO PAOLO	Consigliere		X
FIORETTA GIOVANNI	Consigliere	X	
ACOTTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
VOLPE ANTONELLA	Consigliere		X
VEGLIA STEFANIA	Consigliere	X	
ROSSI MARINA	Consigliere	X	
ACOTTO ANNA	Consigliere	X	
VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO	Consigliere	X	
	Totale	9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **VITERBO Dr. Eugenio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MERLO FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 19 del 30/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 26/9/2000 ad oggetto: "Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/6/2020 ad oggetto: "Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

Visto che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si occupa dell'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo negli articoli 42 e seguenti e in varie altre disposizioni;

Visto che l'articolo 7 del citato Testo Unico consente al comune di adottare Regolamenti anche per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto, altresì, l'art. 38, co. 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di "Consigli Comunali e Provinciali";

Considerato che:

- l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che aveva disposto quanto segue: «1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza* [...]*, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in VIDEOCONFERENZA, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- con successivi provvedimenti, è stato prorogato il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- dal 1° aprile 2022, è cessato lo stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica;
- quanto previsto, da ultimo, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Generali Interni e Territoriale con propria Circolare n. 33 del 19 aprile 2022, in merito alla possibilità degli Enti locali di poter disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali in modalità mista o in VIDEOCONFERENZA, secondo cui «*gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in VIDEOCONFERENZA o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità e regolare svolgimento delle stesse* [...]»;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 (*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*), che prevedono quanto segue: "*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b). 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre*

amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.";

Ritenuto di dover adeguare il funzionamento del Consiglio comunale secondo la disciplina *ut supra* richiamata;

Considerato, in particolare, di dover apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale:

- l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«*Art. 3 – La sede delle adunanze*
1. Le adunanze si svolgono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala oppure in videoconferenza o in modalità mista.
2. Le sedute in videoconferenza o in modalità mista si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.
In questo caso, la verifica del numero legale è accertata dal Segretario comunale mediante risposta in video e voce alla chiamata per appello nominale.
3. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza; in particolare, in caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.
4. La possibilità di riunirsi in videoconferenza o in modalità mista è estesa anche alla sedute della Conferenza dei capi gruppo e alle Commissioni consiliari.
5. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
6. In caso di svolgimento della seduta in videoconferenza, le sedute pubbliche del Consiglio possono essere trasmesse in modalità streaming, diretta o differita, sul portale istituzionale del Comune.
7. In casi del tutto eccezionali il Consiglio può riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco ne darà preventiva comunicazione ai Capigruppo consiliari.
8. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso pubblico di convocazione.
9. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato.»

- è inserito l'art. 3-bis:

«***Art. 3-bis – Tutela della privacy e registrazioni delle riunioni***
1. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
2. Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea e nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).
3. Quando il Consiglio si riunisce in videoconferenza o in modalità mista, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
4. Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, Consiglieri comunali e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.

5. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.»

- l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«*Art. 27 – Convocazione*
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti. ***All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.***
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.
4. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.»

- l'art. 37 è sostituito dal seguente:

«*Art. 37 – Pubblicità delle sedute - Sedute private*
1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono private quando debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti sulle persone.
1bis. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente. Le sedute in videoconferenza possono essere trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune; in caso di svolgimento in videoconferenza, il passaggio alla seduta segreta comporta l'interruzione della eventuale diretta streaming o l'omissione in caso di registrazione differita
1ter. In caso di seduta telematica da remoto, ai Consiglieri è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari)
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui ***al comma 1****, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.*
3. Durante la seduta privata possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario, gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.»

- l'art. 51 è sostituito dal seguente:

«*Art. 51 – Votazioni in forma palese*
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
1bis. Nelle sedute in videoconferenza, le votazioni hanno luogo:
a) per chiamata nominale da parte del segretario comunale, a cui segue l'espressione da parte del consigliere del proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
c) mediante le modalità previste dalla piattaforma informatica utilizzata, fermo restando l'accertamento dell'identità dei votanti e della loro espressione di voto.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene rilasciata anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. Nel verbale deve risultare nominativamente la posizione dei Consiglieri che votano contro le deliberazioni o si astengono.»

- l'art. 52 è sostituito dal seguente:

«*Art. 52 – Votazioni segrete*
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2bis. Le votazioni a scrutinio segreto sono svolte mediante modalità previste dalla piattaforma informatica o l'utilizzo di sistemi di espressione del voto o utilizzo di schede/modelli telematici che garantiscano la segretezza del votante.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.»

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto Regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, ai sensi del medesimo articolo testè citato, il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comportante nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Considerato che sono presenti n. 9 membri su n. 11 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, e' stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio affari generali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti	Astenuti	Votanti	Favorevoli	contrari
9	0	9	9	0

D E L I B E R A

1. DI APPORTARE al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che si allega alla presente quale parte integrante del presente provvedimento, le modifiche agli articoli 3, 27, 37, 51 e 52, e l'inserimento dell'art. 3-bis, come meglio e compiutamente espresse in narrativa, che si intende qui integralmente richiamata;

2. DI PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito internet del Comune;

3. DI COMUNICARE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000.

****

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in modo di consentire al Comune di Vische lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative, con successiva idonea votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti	Astenuti	Votanti	Favorevoli	contrari
9	0	9	9	0

DELIBERA

1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE — **IL SEGRETARIO COMUNALE**

MERLO FEDERICO — VITERBO Dr. Eugenio

_____ _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. _____ REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/06/2022 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Vische, lì 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, se non riporterà nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, la stessa diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

X Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Vische, lì **30-mag-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

_____